

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 503)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 aprile 1959 (V. Stampato n. 760)*

presentato dal Ministro della Difesa

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 APRILE 1959

**Norme sul trattamento economico delle suore
addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il compenso, di cui all'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta è elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 1959.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 10.950.000) e n. 174 (lire 1 milione e 650.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Per gli esercizi successivi, alla copertura dell'onere annuo di lire 25.200.000 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati.